

Regolamento per la determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.07.2015)

Indice

CAPO I Addizionale comunale IRPEF

| Art. 1 Oggetto | p. 3 |
|---|------|
| Art. 2 Disciplina | p. 3 |
| Art. 3 Soggetto attivo | p. 3 |
| Art. 4 Soggetto passivo | p. 3 |
| Art. 5 Applicazione delle aliquote | p. 3 |
| CAPO II Aliquote e esenzioni | |
| Aliquote e eselizioni | |
| Art. 6 Determinazione delle aliquote | p. 4 |
| Art. 7 Soglia di esenzione e requisiti reddituali | p. 4 |
| Art. 8 Termini di variazione delle aliquote | p. 4 |
| CAPO III Norme finali | |
| Art. 9 Norma di rinvio | p. 5 |
| Art. 10 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità | p. 5 |

CAPO I

Addizionale comunale IRPEF

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Disciplina

- 1. Il ai sensi dell'art. 1 comma 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando gli stessi scaglioni sul reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio della progressività.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale Irpef è il Comune di Collesalvetti che la applica secondo le disposizioni presenti nel presente regolamento e nella normativa vigente.

Articolo 4 Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'addizionale comunale IRPEF sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di Collesalvetti.

Articolo 5 Applicazione delle aliquote

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ai sensi dell'art. art. 1 comma 4 D. Lgs. 360 del 28.09.1998.

Aliquote e esenzioni

Articolo 6 Determinazione delle aliquote

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilità per l'anno 2015 con i criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, così come segue:

0,65 %, per redditi fino a € 15.000,00

0,69 % per redditi da € 15.001,00 fino a € 28.000,00

0,78 % per redditi da € 28.001,00 fino a € 55.000,00

0,79 % per redditi da € 55.001,00 fino a € 75.000,00

0,80 % per redditi oltre € 75.000,00

- 2. Eventuali variazioni, sia riguardanti le aliquote sia la soglia d'esenzione di cui al successivo art. 7, per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione consiliare.
- 3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso così come la soglia d'esenzione si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Articolo 7 Soglia di esenzione e requisiti reddituali

- 1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
- 2. L'addizionale Comunale IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 360/1998, inferiore o uguale a € 10.000,00.
- 3. I soggetti che superano il reddito annuo di € 10.000,00 devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito, calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 8 Termini di variazione delle aliquote

1. Le variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno cui le stesse si riferiscono.

CAPO III Norme finali

Articolo 9 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 10 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1º gennaio 2015.
- 2. Dal termine di cui al comma 1 è abrogato il "Regolamento per la determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF" approvato con delibera consiliare n. 65 del 21/08/2014.
- 3. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Viene inoltre pubblicato sul sito internet del Comune.